

# BGer 6B 934/2021 vom 1. November 2021

Bundesgericht, 2021-11-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_934\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_934_2021)

FR: TF 6B 934/2021 du 1 novembre 2021

IT: TF 6B 934/2021 del 1 novembre 2021

## Regeste

Decreto di abbandono | Procedura penale

## Erwägungen

### E. 1.1

Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF ) e diretto contro una decisione finale ( art. 90 LTF ), resa in materia penale ( art. 78 cpv. 1 LTF ) da un'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 80 cpv. 1 LTF ), è sotto i citati aspetti ammissibile.

### E. 1.2

Secondo l' art. 81 cpv. 1 LTF , ha diritto di ricorrere in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente l'accusatore, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Independentemente dalla legittimazione nel merito, la ricorrente è in ogni caso abilitata, quale parte nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale ( DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2). In questa evenienza, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall' art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura ( DTF 138 IV 78 consid. 1.3). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito ( DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). A prescindere dalla questione delle eventuali pretese civili della ricorrente quale accusatrice privata, essa è in concreto legittimata, quale parte nella procedura dinanzi alla CRP, a fare valere che la Corte cantonale avrebbe violato il suo diritto di essere sentita per avere, nonostante la sospensione della procedura, statuito sul reclamo fondandosi sulla sentenza del 18 dicembre 2020 della Pretura penale senza previamente sentirla. Contrariamente a quanto ritiene l'opponente nella sua risposta al ricorso, il gravame è quindi sotto questo profilo ammissibile. La ricorrente fa infatti valere un diniego di giustizia formale.

### E. 2.1

Essa rimprovera alla Corte cantonale di avere violato il suo diritto di essere sentita per avere emanato il giudizio sul reclamo fondandosi sulla sentenza del 18 dicembre 2020 del Giudice della Pretura penale senza previamente avvisarla. Rileva che la sentenza della Pretura penale non era passata in giudicato, siccome era stata appellata sia dalla ricorrente medesima sia dal PP. Sostiene che, in tale circostanza, la procedura di reclamo continuava a

rimanere sospesa, sicché, prima di riattivarla e di statuire nel merito del gravame, la CRP avrebbe dovuto avvisarla e permetterle di esprimersi.

### **E. 2.2**

Il diritto di essere sentito ( art. 107 CPP , art. 29 cpv. 2 Cost. ) assicura alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica e comprende il diritto di consultare gli atti, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere adottato ( DTF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 pag. 103 e rinvii). Il diritto di essere sentiti implica pertanto la facoltà di esprimersi sulle prove idonee ad influire sulla decisione ( DTF 143 IV 380 consid. 1.1). Quando un'istanza di ricorso intende fondare il proprio giudizio su nuove prove, essa deve informare le parti e concedere loro la possibilità di esprimersi al riguardo ( DTF 143 IV 380 consid. 1.1; 132 V 387 consid. 3.1; 124 II 132 consid. 2b).

### **E. 2.3**

La sentenza impugnata, che conferma il decreto di abbandono nei confronti di B.\_\_\_\_\_, è essenzialmente fondata sulle risultanze del giudizio del 18 dicembre 2020 del Giudice della Pretura penale, che ha prosciolto F.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ dalle imputazioni di acquisizione illecita di dati e di accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati. La CRP ha ritenuto che la mancanza di rilevanza penale dei fatti addebitati a F.\_\_\_\_\_ comportava la stessa conclusione con riferimento alle ipotesi di reato riguardanti B.\_\_\_\_\_, di natura del tutto accessoria rispetto a quelle contro l'imputato prosciolto. La sentenza di proscioglimento del 18 dicembre 2020 del giudice di merito di prima istanza, trasmessa alla CRP dal PP, ha quindi avuto una rilevanza determinante per il giudizio della CRP riguardo a B.\_\_\_\_\_. La Corte cantonale non ha tuttavia informato le parti di avere versato al fascicolo di causa questo atto decisivo di cui intendeva prevalersi ai fini della sua decisione, concedendo loro la possibilità di esprimersi in proposito. A maggior ragione ove si consideri che, con la decisione del 19 febbraio 2020 del Presidente della CRP, la procedura di reclamo era stata sospesa fino al passaggio in giudicato dei procedimenti penali, allora pendenti presso la Pretura penale. Poiché risulta che la sentenza del 18 dicembre 2020 del Giudice della Pretura penale era stata impugnata dinanzi al tribunale d'appello, essa non era passata in giudicato quando la CRP ha riattivato la procedura e si è pronunciata sul gravame (cfr. art. 402 CPP ). Statuendo sul reclamo sulla base di tale sentenza senza però previamente sentire la ricorrente, la Corte cantonale ha quindi violato il suo diritto di essere sentita.

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata. Le spese giudiziarie sono poste in parte a carico dell'opponente privato ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non possono per contro essere accollate spese giudiziarie allo Stato del Cantone Ticino ( art. 66 cpv. 4 LTF ). Esso è tuttavia tenuto a versare alla ricorrente, vincente, un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.